



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Via Vittorio Emanuele, snc 98060 MONTAGNAREALE - (0941-315252- (1) 0941-315235 - C.F. 86000270834- P. I. 00751420837-WEB: www.comunedimontagnareale.it e-mail-
sindaco@comunedimontagnareale.it

ORDINANZA SINDACALE N. 08 DEL 06/06/2019

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA-
ANNO 2019**

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 225 e del 24/02/1992 e ss.mm.ii.

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni apprezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della città urbana, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio Comunale;

Richiamati:

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997 n° 59 e ss.mm.ii che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

- la Legge Regionale 31 agosto 1998, n° 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- la Legge Regionale 6 aprile 1996 n° 16 che:
 - all'art. 33, prevede che l'attività Regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
 - all'art. 42, vengono individuate aziende, Enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine, le scarpate delle vie di comunicazioni di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.lvo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il D.lvo n° 139 del 8/03/2006 titolo III in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.lvo 152 del 3/4/2006 art. 255 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 aprile n° 16 " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A"
- l' o.p.c.m. del 28 agosto 2007, n° 3606 "*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione*" all'art. I, comma 5, prevede che i Sindaci dei comuni interessati dalla presente Ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e di boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;
- la Circolare Regione Sicilia- Presidenza Dipartimento di Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. 1722, avente per oggetto: "*Attività Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile- impiego del volontariato- indirizzi regionali- art. 108 del D.lvo 31 marzo 1998, n° 112*";
- l'art. 29 del codice della strada;
- la direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.lvo n° 205 del 3/12.2010, ed in particolare l'art. 13 comma f che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto "... *Paglia*,

sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né tantomeno in pericolo la salute umana”;

- l'art.3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n° 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.lvo 3 aprile 2006, n° 152
- le ulteriori Leggi Nazionali e Regionali in materia;
- gli artt. 423,423 bis, 449 e 650 e 652 del c.p.;
- Il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30.09.2014 nella sua qualità di autorità territoriale di protezione Civile;

Considerato:

- che con l'entrata in vigore del Dlvo 3 dicembre 2010, n° 205 è stato modificato il D.lvo 3 aprile 2006 n° 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;
- che l'art. 14, comma 8 della L.11/08/2014 n° 116 introduce, all'art. 182 del D.lvo 3 aprile 2006, n° 152 l'art. 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 all'art. 34 della L.R. n° 16/96 e dell'art. 3, comma 3, lett.c) della Legge 21 novembre 2000, n° 353, viene fissato nel periodo dal **15 giugno al 15 ottobre di ogni anno**, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata;

Ritenuto di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

ART. 1

(obblighi e divieti)

1. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale di provvedere entro **il termine perentorio del 20 giugno 2019** e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2, alla pulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero dei rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di innesco e propagazione di incendio.
2. Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, ovvero **dal 15 giugno al 15 ottobre** (salve le proroghe di cui al successivo art 10), dovranno essere mantenute ripulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacee, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l'innesco o la propagazione di incendi.
3. E' vietato, nel periodo **dal 15 giugno al 15 ottobre** (salve le proroghe di cui al successivo art. 10) accendere fuochi in corrispondenza di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio
4. Ai concessionari di impianti esterni di G.P.L. e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante per un raggio non inferiore a mt. 10,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Art. 2

(Modalità esecutive degli interventi-Ammonimenti)

1. **Pulitura delle aree – Viali parafuoco:** Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco dalla larghezza minima di mt. 10,00 lungo tutti i confini (sia con aree private sia confini con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di G.P.L. o di altre sostanze infiammabili.
2. **Aree e fondi degradati e abbandonati:** i terreni che si trovano in condizioni di accentuato degradato e abbandono, incolti e /o in presenza di fitta vegetazione secca e comunque in grado di costituire pericolo per la propagazione di incendi che dovranno essere interamente ripuliti.
3. **Salvaguardia di vegetazione tipica di aree protette:** Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.
4. **Smaltimento del materiale di risulta:** Il materiale derivante dalla pulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito, secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono. **Abbruciamento sul posto del materiale di risulta:** In

alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma 4, è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla pulitura delle aree, purchè nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- a. Che l'area in cui procedere all'abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore a metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero per i processi di naturale biodegradabilità, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendati e non attività di gestione di rifiuti;
- b. I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente essere bruciati sul campo, in quanto a norma del Decreto Legislativo del 3 dicembre 2010, n° 205 configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del D.lvo 3 aprile 2006, n° 152. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologia) è consentito distruggerle, all'interno della proprietà previa autorizzazione del distaccamento forestale competente, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 solo se la zona sarà stata arata per un raggio di almeno 10,00 (dieci) metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.
- c. Che l'attività di abbruciamento non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
- d. Che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;
- e. Che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto della attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel quel caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica come appresso indicato;
- f. Che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);
- g. Che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie **dalle ore 6:00 alle ore 9:00** orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza- verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
- h. Che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
- i. Che indipendentemente dagli orari sopra indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione del fumo verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

Art. 3

(Estensione degli obblighi)

1. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, il quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benchè non ancora di fatto utilizzata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i proprietari).
2. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 4

(Procedimento amministrativo- Diffida)

1. Decorso il termine indicato all'art. 1. e sempre che la relativa area non sia frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel quel caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 15),

l'Amministrazione, per mezzo dell'ufficio Comunale di Protezione Civile, procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a oltre 15 giorni per provvedere. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale la quale ne verificherà l'ottemperanza.

Art. 5
(Sanzioni)

1. I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza. Le violazioni della presente Ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, **SARANNO SANZIONATI PENALMENTE (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del CODICE PENALE)** e sia amministrativamente con importo pecunario da € 51,00 (EURO CINQUANTUNO/00) a € 258,00 (EURO DUECENTOCINQUANTOTTO/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 Legge Regionale 6 aprile 1996, n° 16).

NEL CASO DI PROCURATO INCENDIO A SEGUITO DELLA ESECUZIONE DI AZIONI E ATTIVITÀ DETERMINANTI ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L'INNESCO D'INCENDIO SARÀ APPLICATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE AD € 1.032,00 E NON SUPERIORE AD € 10.329,00 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N° 352 DEL 21.11.2000.

Nel caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

2. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile è incaricato di provvedere, attingendo alle banche dati di piattaforme telematiche e/o sulla scorta delle segnalazioni formati del Corpo Forestale della Regione Sicilia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale o di altro corpo di polizia operante sul territorio, e ove ne ricorrano i presupposti, all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art. 10 della Legge 21.11.2000 n° 353 ed all'espletamento degli eventuali provvedimenti conseguenziali.
3. La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n° 689; l'autorità amministrativa competente è il Sindaco.

Art. 6
(Responsabilità civile e penale)

1. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 449 e 650 c.p.

Art. 7
(Collaborazione dei cittadini)

1. Ai fini della prevenzione, tutti i cittadini sono invitati a segnalare celermente al comando di Polizia Municipale i rischi e le inadempienze riscontrate. Le segnalazioni dovranno essere corredate delle informazioni necessarie all'individuazione del sito (indirizzo, proprietà e identificativi catastali).
2. Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio che interessi o minaccia l'incolumità, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:
 - **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel 1515;**
 - **Numero Unico Emergenze 112**
 - **Comando di Polizia Municipale e Responsabile Protezione Civile Comunale tel 0941/315252**
 - **Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala Operativa Regionale (SORIS) 800404040**

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale, ed inserita nel sito Ufficiale del Comune all'indirizzo web: www.comunedimontagnareale.it;
- Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- La presente Ordinanza viene trasmessa :
 - Alla Prefettura di Messina;
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
 - All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Messina sez di Patti;
 - Al Dipartimento Protezione Civile di Messina;
 - Alla Città Metropolitana di Messina;

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 4 Legge 241/90 e della Legge 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Dott. Rosario Sidoti
